



Promemoria

Maternità sostitutiva nell'ambito del diritto svizzero

In Svizzera i metodi di procreazione con assistenza medica possono essere utilizzati solo da coppie che in ragione della loro età e della loro situazione personale sono in grado di provvedere al mantenimento e all'educazione del nascituro, presumibilmente fino al raggiungimento della maggiore età¹. Nel quadro dei metodi di procreazione ammessi si deve garantire il benessere del nascituro. In Svizzera sono vietate la procreazione con assistenza medica tramite la donazione di ovociti nonché la gravidanza portata a termine da una madre sostitutiva².

La nascita di un bambino avvenuta all'estero nel quadro di una maternità sostitutiva non può essere iscritta automaticamente nel Registro dello stato civile svizzero sulla scorta dei documenti esteri. Alla rappresentanza svizzera è quindi rigorosamente vietato emettere un documento di viaggio per il bambino (p. es. lascia-passare, documenti d'identità), fintantoché l'autorità di vigilanza cantonale dello stato civile non avrà chiarito la situazione del bambino - se del caso con l'intervento dell'autorità di protezione dei minori - e non sia disponibile un'eventuale autorizzazione per l'emissione di un documento di viaggio.

In caso di maternità sostitutiva la procedura di chiarimento e l'eventuale iscrizione del rispettivo rapporto di filiazione nel Registro dello stato civile svizzero possono richiedere da più settimane a qualche mese.

Berna, luglio 2011

¹ Legge federale concernente la procreazione con assistenza medica (LPAM), articolo 3 capoverso 2 lettera b

² Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost.), articolo 119 capoverso 2 lettera d nonché legge federale concernente la procreazione con assistenza medica (LPAM), articolo 4 et articolo 31